

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2017-1241 del 09/03/2017
Oggetto	Art. 216 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., D.M. 5 febbraio 1998 e s.m.i.. Ditta TECNO-STAFF di Giunchedi Giovanni e Venturini Tamara S.r.l. con sede legale e impianto in Comune di Civitella di Romagna, Via dell'Artigianato n. 21/23. ISCRIZIONE al registro imprese esercenti attività di recupero di rifiuti non pericolosi. Scadenza: 31 marzo 2022
Proposta	n. PDET-AMB-2017-1297 del 09/03/2017
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	ROBERTO CIMATTI

Questo giorno nove MARZO 2017 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, ROBERTO CIMATTI, determina quanto segue.

Oggetto: Art. 216 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., D.M. 5 febbraio 1998 e s.m.i.. Ditta **TECNO-STAFF di Giunchedi Giovanni e Venturini Tamara S.r.l.** con sede legale e impianto in Comune di **Civitella di Romagna – Via dell'Artigianato n. 21/23**. **ISCRIZIONE** al registro imprese esercenti attività di recupero di rifiuti non pericolosi.

Scadenza: 31 marzo 2022

IL DIRIGENTE
DELLA STRUTTURA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI DI FORLÌ-CESENA DI ARPAE

Vista l'istruttoria della responsabile del procedimento di seguito riportata;

Visto il provvedimento di iscrizione n. 484 del 16.04.2012, prot. n. 40408/12, variazione del 13.03.2015, prot. n. 25962/15, avente validità fino al 31.03.2017, con cui la ditta **TECNO-STAFF di Giunchedi Giovanni e Venturini Tamara S.r.l.** con sede legale e impianto in Comune di **Civitella di Romagna – Via dell'Artigianato n. 21/23**, è iscritta al registro provinciale per le imprese che esercitano attività di recupero rifiuti ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. 152/06;

Vista la documentazione acquisita al PGFC n. 17721 del 06.12.2017 (presentata al Settore SUAP del Comune di Civitella di Romagna in data 02.12.2017), con cui la ditta **TECNO-STAFF di Giunchedi Giovanni e Venturini Tamara S.r.l.**, con sede legale e impianto in Comune di **Civitella di Romagna – Via dell'Artigianato n. 21/23**, ha presentato la comunicazione di rinnovo dell'attività di recupero rifiuti ai sensi dell'art. 216, comma 5 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. senza modifiche rispetto alla precedente;

Considerato che la planimetria di riferimento per la presente iscrizione risulta quella acquisita al prot. prov.le n. 14467 del 16.02.2012 denominata "Planimetria Piano Terra" scala 1:100, a firma del geom. B. Nanni in quanto nella documentazione sopra riportata la ditta ha precisato che rispetto alla stessa non sono intervenute modifiche;

Vista la comunicazione di avvio del procedimento inviata alla ditta **TECNO-STAFF di Giunchedi Giovanni e Venturini Tamara S.r.l.** ai sensi degli artt. 7 e 8 della L. 241/1990 e s.m.i. con nota PGFC n. 18054 del 13.12.2016;

Vista la nota PGFC n. 1242 del 27.01.2017, con cui è stato chiesto alla ditta di inviare specifica documentazione integrativa della comunicazione suddetta;

Vista la documentazione integrativa presentata dalla ditta in oggetto acquisita al PGFC n. 1905 del 08.02.2017;

Dato atto che con nota acquisita al PGFC n. 1535 del 01.02.2017, il Comune di Civitella di Romagna ha trasmesso il proprio parere in merito alla compatibilità urbanistico-edilizia dell'attività in oggetto, da cui risulta in particolare quanto segue: *"... considerato che:*

- l'immobile è individuato dal RUE in sub ambito del territorio urbanizzato (art. 13 L.R. 20/2000) PE2: ambiti specializzati per attività produttive da edificare;*
- l'edificio in cui viene svolta l'attività ha una destinazione d'uso quale laboratorio artigianale;*
- il RUE ammette in tali zone l'insediamento di attività di recupero e preparazione per il riciclaggio di cascami e rottami.*

Con la presente si comunica che l'attività svolta è compatibile sia dal punto di vista urbanistico che edilizio con gli strumenti urbanistici vigenti....";

Preso atto che nella tavola 5A del PTCP della Provincia di Forlì-Cesena l'impianto della ditta in oggetto è localizzato in area disponibile per la localizzazione di impianti per la gestione dei rifiuti;

Visto il Piano Regionale Gestione Rifiuti di cui alla D.C.C. n. 67 del 03.05.2016, con particolare riferimento all'art. 25, comma 1 delle Norme Tecniche di Attuazione;

Preso atto dell'avvenuto versamento da parte della ditta del diritto di iscrizione annuale;

Acquisito tramite la banca dati nazionale antimafia in data 30.01.2017 il nulla-osta antimafia relativo alla ditta **TECNO-STAFF di Giunchedi Giovanni e Venturini Tamara S.r.l.**;

Visti:

- il D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 "Norme in materia ambientale" e s.m.i.;

- il D.M. 5 febbraio 1998 e s.m.i.;
- il D.M. n. 350 del 21 luglio 1998;

Dato atto che tra Arpae, Regione Emilia Romagna e Provincia di Forlì-Cesena è stata sottoscritta in data 02.05.2016 la “Convenzione per lo svolgimento di funzioni amministrative” che individua le funzioni in materia ambientale che la Provincia di Forlì-Cesena esercita mediante Arpae, tra le quali sono comprese le iscrizioni al registro imprese che recuperano rifiuti non pericolosi ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;

Dato atto pertanto che a decorrere da tale data le suddette funzioni sono svolte da Arpae - Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena;

Vista la Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2015-99 del 30/12/15 recante “Direzione Generale. Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di Posizione Organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpae a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. n. 13/2015”;

Vista la Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2016-96 con cui si è disposta la proroga fino al 31.12.2017 degli incarichi di posizione organizzativa di Arpae Emilia-Romagna;

Atteso che nei confronti del sottoscritto non sussistono situazioni di conflitto di interesse anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Dato atto che la Responsabile del Procedimento Dr.ssa Luana Francisconi e il Responsabile della P.O. Rifiuti-Aria Dr. Elmo Ricci attestano l'assenza di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 come introdotto dalla Legge 190/2012;

Su proposta della responsabile del procedimento;

D E T E R M I N A

- A) Di **iscrivere** la ditta **TECNO-STAFF di Giunchedi Giovanni e Venturini Tamara S.r.l.**, con sede legale in Comune di **Civitella di Romagna – Via dell'Artigianato n. 21/23** al registro provinciale delle imprese che esercitano attività di recupero di rifiuti non pericolosi ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- B) L'attività di recupero oggetto della presente iscrizione potrà essere esercitata presso l'impianto sito in Comune di **Civitella di Romagna – Via dell'Artigianato n. 21/23**, con riferimento alle seguenti operazioni di recupero e tipologie di rifiuti di cui al D.M. 5 febbraio 1998 e s.m.i.:

Tipologia dell'allegato 1, suballegato 1	Codici CER	Operazioni di recupero	Stoccaggio istantaneo (t)	Stoccaggio annuo (t)	Recupero annuo (t)
3.2 - Rifiuti di metalli non ferrosi o loro leghe	110501, 120103, 120104, 150104, 170403, 170404, 170406, 170407, 191002, 191203, 200140, 110599, e limitatamente ai cascami di lavorazione: 100899, 120199	R13-R4	4	80	80
3.2 - Rifiuti di metalli non ferrosi o loro leghe	170401, 170402	R13	1	20	---

- C) L'attività di recupero oggetto della presente iscrizione rientra nella **classe 6** ai sensi dell'art. 1 del D.M. 21.07.98, n. 350.
- D) L'attività di recupero oggetto della presente iscrizione deve essere esercitata in conformità al D.M. 05.02.98 come modificato e integrato dal D.M. 186/06, e in conformità ai principi generali previsti dall'art. 177, comma 4 del D.Lgs. 152/06.
- E) Ai fini dell'esercizio dell'attività di recupero oggetto del presente atto, la ditta deve essere in possesso di tutte le necessarie autorizzazioni e/o concessioni di cui all'art. 1, comma 3 del D.M. 5 febbraio 1998.
- F) Ai sensi del Reg. (UE) del Consiglio 31.03.2011 n. 333 e del Reg. (UE) della Commissione del

25.07.2013 n. 715, in riferimento alla tipologia 3.2, è comunque vietata l'operazione di recupero R4 su rifiuti costituiti da rottami di alluminio, inclusi i rottami di leghe di alluminio nonché su rifiuti costituiti da rottami di rame, inclusi i rottami di leghe di rame.

- G) Ai sensi dell'art. 6, comma 8 del D.M. 05.02.98 e s.m.i., per i rifiuti di cui all'allegato 1, suballegato 1 al D.M. 05.02.98 e s.m.i., il passaggio fra i siti adibiti all'effettuazione dell'operazione di recupero «R13 - messa in riserva» è consentito esclusivamente per una sola volta ed ai soli fini della cernita o selezione o frantumazione o macinazione o riduzione volumetrica dei rifiuti.
- H) Il Servizio Territoriale di Arpae e il Corpo di Polizia Provinciale sono tenuti a svolgere i controlli per la verifica della conformità dell'attività alle norme vigenti in materia ambientale.
- I) La presente iscrizione è **valida a decorrere dal 01.04.2017 fino al 31.03.2022** e potrà essere rinnovata alla scadenza previa apposita domanda di AUA da presentare allo Sportello Unico delle Attività Produttive (SUAP) territorialmente competente almeno **6 mesi prima** della data sopra indicata.
- J) Ai sensi dell'art. 216, comma 5 del D.Lgs. 152/06 dovrà essere inoltrata al SUAP territorialmente competente una nuova comunicazione nelle ipotesi di modifiche sostanziali delle operazioni di recupero e/o della titolarità dell'iscrizione.

Entro il 30 aprile di ciascun anno dovranno essere versati i diritti di iscrizione ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 3, del D.M. 21 Luglio 1998, n. 350.

Sono fatti salvi specifici e motivati interventi più restrittivi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265.

È fatto salvo quanto previsto dalle leggi vigenti in materia di tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro.

È fatto salvo quanto previsto dalle leggi vigenti in materia urbanistica ed edilizia, nonché quanto previsto dai vigenti strumenti urbanistici.

È fatto salvo quanto previsto in materia di radioprotezione, con particolare riferimento a quanto previsto dal D.Lgs. 230/95 e s.m.i. e dal D.Lgs. 100/11.

Sono fatti salvi i diritti di terzi ai sensi di legge.

Dato atto che nei confronti del sottoscritto non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.

Dato atto altresì che nella proposta del provvedimento acquisiti in atti, Elmo Ricci e Luana Francisconi attestano l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.

Contro il presente atto può essere presentato ricorso alternativamente al T.A.R. dell'Emilia-Romagna o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 ed entro 120 giorni dalla data di notifica del presente atto.

Il presente atto viene trasmesso alla ditta interessata, al Comune di Civitella di Romagna e ad Arpae-Servizio Territoriale per quanto di rispettiva competenza.

Il Dirigente
della SAC di Forlì-Cesena di Arpae
Arch. Roberto Cimatti
DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.